

(N. 1938-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1951

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana
e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, firmata a Roma il 21 aprile 1951 per la durata di anni dieci, in sostituzione della analoga Convenzione del 20 giugno 1942, scaduta il 30 dicembre 1950, risolve i problemi che la particolare situazione reciproca delle Parti contraenti pone nel settore monetario.

I. Lo Stato Italiano mette a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie. Lo Stato della Città del Vaticano si impegna a servirsi esclusivamente della detta Zecca per coniare le sue monete. Le monete vaticane, nei valori che lo Stato della Città del Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto

concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi. È pattuito un limite per la coniazione in ciascun anno da parte dello Stato della Città del Vaticano (50 milioni di lire italiane) delle monete diverse dall'oro. Le due parti assumono impegno reciproco per la repressione e le falsificazioni delle rispettive monete.

II. Le rispettive monete avranno in ambedue i territori identico corso legale e potere liberatorio. Si prevedono speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso.

La Commissione ha ritenuto il trattato meritevole di essere proposto per l'approvazione al Senato.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1° gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 della Convenzione medesima.